



COMUNE DI FIORANO MODENESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

***Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 dell'1/12/2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2005***

REGOLAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani
- Articolo 3 - Istituzione della tariffa
- Articolo 4 - Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa
- Articolo 5 - Attività in regime di libero mercato
- Articolo 6 - Servizi integrativi non soggetti a tariffa
- Articolo 7 - Riscossione della tariffa e conguagli
- Articolo 8 - Categorie di utenza
- Articolo 9 – Locali ed aree oggetto della tariffa
- Articolo 10 – Esclusioni
- Articolo 11 – Superficie utile
- Articolo 12 – Soggetti passivi
- Articolo 13 – Persone occupanti i locali
- Articolo 14 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e
variabile della tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 15 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Articolo 16 – Servizio attivo
- Articolo 17 – Tariffa giornaliera
- Articolo 18 – Manifestazioni ed eventi
- Articolo 19 – Agevolazioni
- Articolo 20 – Riduzioni tariffa
- Articolo 21 – Agevolazioni alle utenze domestiche
- Articolo 22 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave
Disagio economico
- Articolo 23 - Comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione
Dell'occupazione e conduzione
- Articolo 24 - Determinazione tariffa
- Articolo 25 – Disposizione sugli imballaggi
- Articolo 26 – Piano finanziario
- Articolo 27 - Tasse, imposte e addizionali
- Articolo 28 – Specificità delle utenze domestiche
- Articolo 29 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non
Domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte
Fissa e della parte variabile della tariffa
- Articolo 30 – Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio
- Articolo 31 – Deliberazione delle tariffe
- Articolo 32 – Violazioni e penalità
- Articolo 33 – Verifica dell'entrata
- Articolo 34 – Rimborsi
- Articolo 35 – Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 36 – Rinvio ad altre disposizioni di legge

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

[1] Il presente regolamento disciplina nel Comune di Fiorano Modenese l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

[1] Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante convenzione con il soggetto Gestore del servizio di Igiene Urbana (di seguito denominato "Ente"), secondo quanto disposto dal dlgs 267/2000.

[2] Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale dall' ENTE mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

[1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Fiorano Modenese è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D. lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

[2] La tariffa è determinata dall'ente preposto dalla normativa vigente, sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità del successivo articolo 7.

[3] La tariffa è calcolata su base annua ed è rapportata a giorni, decorrenti dal giorno successivo alla occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree fino al giorno della loro cessazione, compreso.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SULLE QUALI È ISTITUITA LA TARIFFA

[1] Le attività di gestione dei rifiuti a privativa soggette a tariffa sono:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
- Trattamento e riciclo dei materiali;
- Bonifiche e sanificazioni delle aree pubbliche presenti nel territorio comunale;
- Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici, compresa la pulizia delle aree verdi);
- Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
- Attività rivolte alla comunicazione e controllo ambientale riguardanti la gestione dei rifiuti urbani soggetti alla privativa comunale.

[2] L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO

[1] Sono esclusi dall'assoggettamento alla tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi - ex tossico/nocivi - secondo le modalità successivamente regolamentate.

[2] Le attività di gestione dei rifiuti esclusi da privativa e che di conseguenza non sono soggette, per la quota variabile, all'imposizione tariffaria sono definite a libero mercato. Queste attività in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni risultano:

- a) Attività di recupero previste dall'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del sopraccitato riferimento normativo;
- b) Attività di recupero dei rifiuti assimilati ed urbani (per questi ultimi limitatamente alle operazioni di cui all'allegato C del D. Lgs . 22/97) in ottemperanza all'art. 21 comma 7 del medesimo decreto modificato dalla Legge 31-07-02 n. 179.;
- c) Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 38 commi 3, 4, 9 del Decreto Ronchi.

ARTICOLO 6 - SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARIFFA

[1] L'Ente può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA E CONGUAGLI

La tariffa è determinata dal Comune di Fiorano Modenese ed è riscossa dall'Ente mediante l'emissione delle fatture, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla Legislazione vigente, dalla convenzione e dal contratto che disciplina l'affidamento dei servizi. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso di norma in tre rate quadrimestrali, con l'emissione di regolare fattura inviata al domicilio dell'Utente.

Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa, saranno conteggiate nella prima bolletta dell'anno seguente mediante conguaglio compensativo.

L'Ente provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva, nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI UTENZA

[1] Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:

- ~ Categoria utenza domestica
- ~ Categoria utenza non domestica o attività.

[2] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le associazioni, gli uffici pubblici e privati, le attività artigianali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 9 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

[1] Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:

- a) Tutti i locali, comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico – edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 10.
- b) I locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

[2] Agli stessi effetti di cui al comma [1] del presente articolo, si considerano le seguenti aree:

- a) aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività, quali le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti, con applicazione delle riduzioni di cui al successivo art. 20.
- b) Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali: mercati ambulanti, fiere, mostre, ecc....

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI

[1] Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura e quelle ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dall'Ente preposto.

[2] Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature, che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro, sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- f. I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggette a tariffazione, i locali, vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali: spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punto di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
- g. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono soggetti invece a tariffazione i locali di pertinenza degli stessi (canonica, centro ricreativo, ecc..)

[3] Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

[4] Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare all'Ente Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

[5] Sono inoltre esclusi dalla tariffa:

- a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- c. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
- d. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile).
- e. fabbricati danneggiati non agibili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea certificazione, fermo restando che tale beneficio è limitato al periodo oggetto della ristrutturazione e/o inagibilità.
- f. locali ad uso residenza non allacciati ad alcun servizio di rete.

[6] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività, da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

ARTICOLO 11 - SUPERFICIE UTILE

[1] La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

[2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

[3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa la sola parte di superficie avente un'altezza superiore a centimetri 150.

[4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

[4] Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, quali centrali termiche, locali destinati ad impianti tecnologici, celle frigorifere, silos o simili, nonché le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti; ciò sia che si verifichi per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, e riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili dalla denuncia/comunicazione originaria, o di variazione, o da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - SOGGETTI PASSIVI

[1] La tariffa è dovuta da qualsiasi soggetto di diritto che a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art.9, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

[2] Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il soggetto preposto.

[3] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti, derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[4] L'Ente può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ARTICOLO 13 - PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

[1] Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella comunicazione .

[2] Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va comunicata all'Ente, presentando entro 30 giorni apposita comunicazione.

[3] In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 1.1.2005 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti dell'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti.

[4] Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre).

[5] La tariffa è comunque calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenute al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

[1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare (massimo di sei) costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

[2] Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

[3] La tabella n° 1 (allegato a) indica i coefficienti Ka - Kb che sono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa.

[4] Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 15 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

[1] L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, sarà effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali o aree scoperte.

[2] In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche verrà effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del comune.

[3] Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività

fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

[4] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

[5] In sede di prima applicazione della tariffa, dal 01 Gennaio 2005, la classificazione delle utenze non domestiche secondo il nuovo sistema tariffario, avverrà tenendo conto delle precedenti classi di contribuenza previste per l'applicazione della TARISU, o che comunque più si avvicinano per analogia alle attività effettivamente svolte dall'utente sulla superficie o sull'area scoperta operativa.

ARTICOLO 16 - SERVIZIO ATTIVO

[1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone servite, ed il servizio istituito ed attivo, quelle nelle quali i contenitori dei rifiuti sono posati nelle vicinanze dell'insediamento dell'utente. La distanza in metri fra il cassonetto e detto insediamento nelle zone servite è indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

[2] La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

[3] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ARTICOLO 17 - TARIFFA GIORNALIERA

[1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.

[2] La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio a quello di effettiva occupazione o conduzione.

[3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento allegata in appendice è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

[4] La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun mq di superficie occupata e per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%, per la copertura dei maggior costi del servizio.

È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

[5] È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

[6] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, l'Ente, può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria media per uso di banche commerciali, da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.

[7] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.

[8] L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono riversate all'Ente, entro la fine del bimestre successivo, al netto di un aggio del 10% sul riscosso, a titolo di corrispettivo del servizio prestato.

[9] In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

[10] Rimane di competenza dell'Ente l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni a cui si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

[11] L'importo della tariffa minima giornaliera da fatturare è di Euro 10 (dieci).

ARTICOLO 18 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

[1] Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, considerata la particolarità di determinazione della tariffa (perché la quantità dei rifiuti prodotti è variabile in ragione del numero dei partecipanti), lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della/e manifestazione/i e l'Ente del servizio di Igiene ambientale. La tariffa corrispondente è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ARTICOLO 19 - AGEVOLAZIONI

[1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di imballaggi.

[2] In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- ~ smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
- ~ smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
- ~ tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;

sono determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati e sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

[3] La differenza del costo sostenuto dal Gestore nell'ultimo esercizio per tributo regionale calcolato sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a conguaglio nell'esercizio successivo.

[4] La differenza del costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a conguaglio nell'esercizio successivo.

[5] E' concesso uno sconto da applicarsi sulla tariffa, pari ad un massimo del 20% a favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico. L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Potranno per le utenze domestiche, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Sarà altresì possibile definire per l'utenza domestica graduali riduzioni tariffarie, sulla parte variabile della tariffa, mediante l'attivazione di specifiche rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso le Isole Ecologiche Comunali.

[6] Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a conguaglio, previa verifica di idonea documentazione le seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa:

- a) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto possibile recupero e per i quali l'Ente abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10% a condizione che il Titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
- b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti

urbani e/o assimilati agli urbani a soggetti abilitati diversi dall'Ente del pubblico servizio, nelle seguenti misure:

- Per almeno il 30% e fino al 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 30% sulla variabile della tariffa.
- Oltre il 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.

[7] Alle utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali, purché autorizzate e vigilate dallo Stato e legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipano ai progetti di educazione ambientale previsti dall'Amministrazione comunale e dal gestore, e con essi concordati, con particolare riguardo alla raccolta differenziata è concessa un'agevolazione dell'80% da applicarsi alla parte variabile della tariffa, a condizione che sia positivamente verificato il conseguimento degli obiettivi programmatici fissati nei progetti stessi.

ARTICOLO 20 - RIDUZIONI TARIFFA

[1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

[2] Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 50% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.

[3] L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

[4] Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente determinata sulla base giornaliera con un incremento del 50% del listino corrispondente.

[5] Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30% sulla parte variabile.

[6] Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciante, ovvero a quello previsto dal Comune per le famiglie dei non residenti, di cui al comma 4) del precedente art. 13.

[7] Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dall'art.17.

[8] Alle utenze che superano i 183 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

[9] Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) Autocarrozzerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche e smalterie: 40%;

- b) lavanderie a secco, tintorie industriali:15%
- c) autofficine, elettrauto, gommista: 30%
- d) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%
- e) Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) : 40%
- f) Laboratori di analisi, radiologici, otografici, ambulatori dentistici/odontotecnici: 20%
- g) Prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole :30%

[10] Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri di analogia.

[11] Non si fa luogo ad alcuna agevolazione, nel computo delle superfici adibite ad aree scoperte operative.

[12] Per le utenze che occupano locali destinati alla somministrazione di prodotti gastronomici (quali ad es: Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Mense, Birrerie, Amburgherie, Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio) che effettuano la raccolta differenziata della "frazione umida" secondo le modalità stabilite dall'Ente è concesso uno sconto del 20% della tariffa . Tale caratteristica dovrà essere comprovata dall'Ente con riferimento all'effettivo smaltimento differenziato avvenuto nell'anno precedente.

ARTICOLO 21 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

[1] In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D.lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale secondo criteri che favoriscono le utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

[2] La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

ARTICOLO 22- INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

[1] Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

[2] I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.

[3] Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza , ma sarà finanziato direttamente dall'assessorato ai servizi sociali del comune.

[4] Gli utenti che prendono la residenza anagrafica presso strutture protette, siano esse nel Comune di Fiorano Modenese o in altro Comune, sono soggetti al pagamento per la tariffa dell'igiene ambientale come se avessero mantenuto la residenza anagrafica nell'appartamento stesso.

ARTICOLO 23- COMUNICAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

[1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, presentano all'Ente entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, comunicazione unica dei locali ed aree.

[2] La comunicazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ente e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

[3] La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

[4] In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.

[5] La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) il codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti; per questi ultimi, il Comune considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a 3 (tre) unità;
- d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- f) la sottoscrizione della stessa.

[6] Limitatamente al numero dei componenti il nucleo familiare, il gestore può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale.

[7] L'obbligazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o conduzione dichiarata nella comunicazione.

[8] La comunicazione originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto di diritto che la presenta ;
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
- c) l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, rilevabili attraverso elaborati planimetrici originali o in copia ;
- d) data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- e) sottoscrizione.

[9] La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal soggetto di diritto o negoziale.

[10] All'atto della presentazione della comunicazione viene rilasciata ricevuta che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

[11] La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente nella circostanza in cui siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

[12] La comunicazione di cessazione dell'occupazione o della conduzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro familiari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.

[13] La comunicazione di cessazione deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto di diritto che la presenta (generalità e residenza);
- b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- c) l'ubicazione dei locali o delle aree e la loro destinazione d'uso; rilevabili attraverso elaborati planimetrici originali o in copia con relativa scala;
- d) le generalità dell'eventuale subentrante;
- e) la data di presentazione;
- f) la sottoscrizione.

[14] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'Ente appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato.

ARTICOLO 24 - DETERMINAZIONE TARIFFA

[1] La tariffa è determinata dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio sviluppato dal soggetto gestore.

[2] La tariffa è composta da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

[3] Il soggetto gestore dei rifiuti urbani nell'intero territorio comunale, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie

necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa.

[4] Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

[5] La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così com'è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ARTICOLO 25- DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

[1] La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilirà:

- ~ Entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa tariffa;
- ~ Gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- ~ Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

ARTICOLO 26 - PIANO FINANZIARIO

[1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'Ente predispone entro il mese di ottobre di ogni anno, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune per l'approvazione.

[2] Il piano finanziario comprende:

- a. Il programma degli interventi necessari;
- b. Il piano finanziario degli investimenti;
- c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. Le risorse finanziarie necessarie.

[3] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a. Il modello gestionale organizzativo,
- b. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
- c. La ricognizione degli impianti esistenti,
- d. Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.

[4] Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 27 - TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

[1] Ai sensi dell'art. 49 comma 17 del Decreto Ronchi il tributo ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/92 non si applica sui servizi eventualmente erogati alle utenze non domestiche che non sono oggetto della articolazione tariffaria.

[2] Eventuali tasse, imposte, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

Articolo 28 – SPECIFICITA' DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono raggruppate, a norma del D.P.R. 158/99, in sei gruppi caratterizzate dal numero dei componenti la famiglia. Le utenze non residenti a norma del presente regolamento vengono tutte considerate come utenze domestiche di tre componenti. Al fine del calcolo della parte fissa della tariffa e della parte variabile i rispettivi K_a e K_b sono indicati nella tabella n. 1 (allegato a) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 29 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

[1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base ai disposti dell'attestato tecnico del DPR 158/99, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

[2] I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti dall'attività prevalente espressa in kg/m^2 *anno, indicati nella tabella allegata.

[3] Per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa, i coefficienti rispettivamente utilizzati, K_c - K_d , sono quelli indicati nella tabella 2) (allegato a).

ARTICOLO 30 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

[1] Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente art. 26.

[2] I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

[3] L'Ente avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

[4] Gli uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti ad informare l'utente che deve provvedere alla denuncia nei termini stabiliti.

[5] Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare all'Ente tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, qualora possibile, anche attivando collegamenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela e trattamento dei dati personali del cliente.

ARTICOLO 31 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

[1] Prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio, l'Amministrazione comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri sopraesposti, le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.

[2] In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

ARTICOLO 32 - VIOLAZIONI E PENALITA'

[1] In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge (5 anni) ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi legali stabiliti dalla legge.

[2] Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.

[3] In caso di omessa presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Per determinare gli elementi necessari, il gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nel successivo art. 33.

[4] Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi legali per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 33 - VERIFICA DELL'ENTRATA

[1] L'Ente esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.

[2] A tale scopo può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atta ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
- d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'Ente, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi, erogati dal gestore medesimo;
- f) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- g) accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

[3] Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

[4] In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette, l'Ente gestore del servizio, autorizzato dall'autorità competente, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[5] In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici, a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

[6] Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ARTICOLO 34- RIMBORSI

[1] Nei casi di errore e di duplicazione della tariffa il Gestore dispone il rimborso entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare allo sportello tariffe.

[2] La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[1] Dal 1 gennaio 2005, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs 507/93. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal D.Lgs. 507/93 dal competente ufficio comunale.

[2] Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

[3] Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

[4] Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.

ARTICOLO 36 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

[1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente 389 del 8 novembre 1997 e 426 del 9 dicembre 1998.

In questo allegato vanno inseriti i valori indicati nella simulazione tariffaria che approverete.

ALLEGATO a)

Tabella n. 1: coefficienti per le Utenze Domestiche (ART 14)

Comune di Fiorano Modenese COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA		
componenti	Ka	Kb
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6 e oltre	1,30	3,40

Tabella n. 2 coefficienti per le utenze non domestiche (ART. 28)

Comune di Fiorano Modenese		
COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA		
CATEGORIE TARIFFA	Kc	Kd
Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	0,31	2,56
Cinematografi e teatri	0,23	1,95
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,46	3,83
Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	0,68	5,63
Stabilimenti balneari, aree scoperte operative	0,49	4,08
Esposizioni ed autosaloni	0,39	3,30
Alberghi con ristorante,	1,08	8,98
Alberghi senza ristorante	0,83	6,94
Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	0,85	7,42
Ospedale, ambulatori medici, laboratorio analisi	0,99	8,24
Uffici , agenzie, studi professionali	0,92	7,42
Banche ed istituti di credito	0,92	7,42
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	0,76	6,64
Edicola, tabaccaio, plurilicenze , farmacia	1,38	11,55
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,76	6,64
Banchi di mercato di beni durevoli	1,24	9,17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,14	9,47
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	0,79	6,63
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84	6,99
Attività industriali con capannone di produzione	0,46	4,15
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,46	4,15
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	4,28	35,13
Mense, birrerie, amburgherie	3,73	30,60
Bar, caffè, pasticceria	3,05	24,95
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,12	17,44
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,01	16,46
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,52	45,20
Ipermercati di generi misti	2,11	17,27
Banchi di mercato generi alimentari	4,67	17,07
Discoteche night club	0,80	6,58